

Spett.le

Città, __/__/2016

Oggetto: in arrivo possibile comunicazione di cancellazione dal VIES

Come noto, l'iscrizione al VIES (registro telematico delle partite Iva comunitarie) è presupposto indispensabile per effettuare acquisti/vendite di beni/servizi da/a soggetti dotati di partita Iva ubicati in altri paesi della UE.

Ed infatti, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.8.2011, n. 39/E, ha chiarito che l'iscrizione al VIES "costituisce ... presupposto indispensabile per essere identificati dalle controparti comunitarie come soggetti passivi IVA e, dunque, per qualificare correttamente le cessioni o prestazioni come effettuate o ricevute da un contribuente italiano avente lo status di soggetto passivo IVA ai fini degli scambi intracomunitari".

Come ci si iscrive al VIES

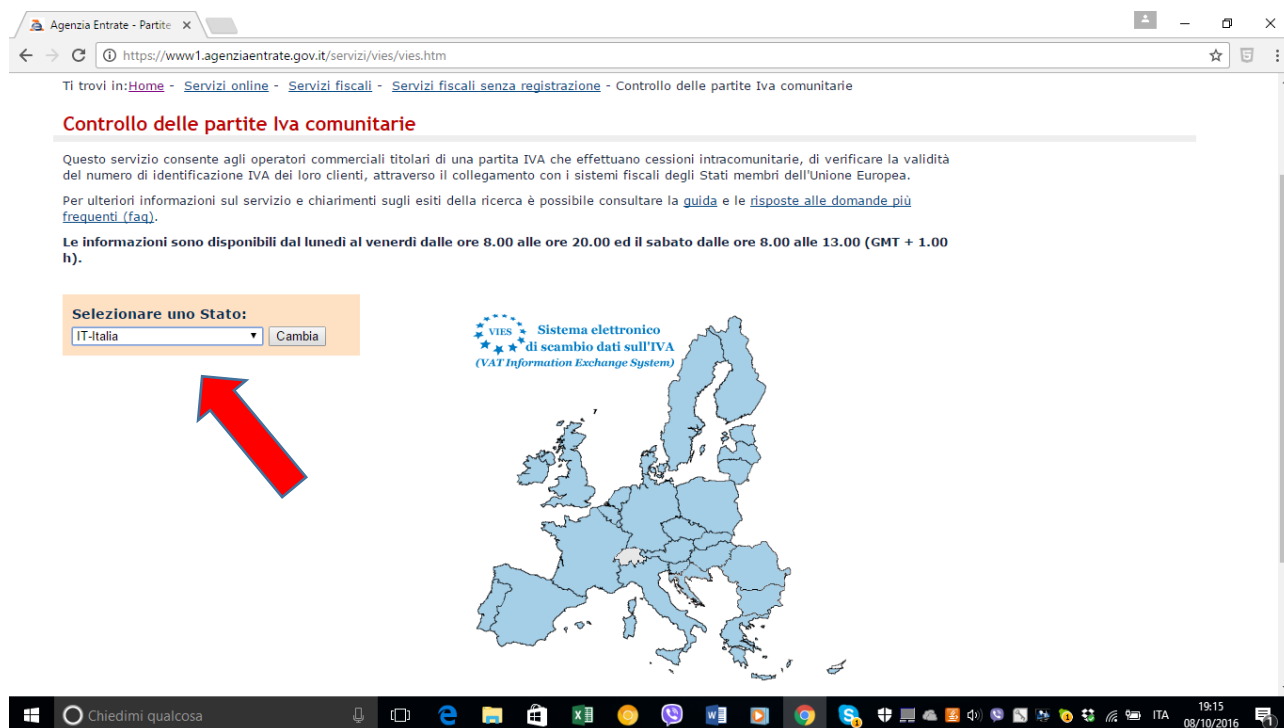
In sede di apertura della partita Iva il soggetto se ritiene di dover avere scambi con soggetti UE (ad esempio, molto banalmente, l'acquisto tramite internet del software Adobe Reader, oppure dell'antivirus come Intel security) deve manifestare l'intenzione di iscriversi al Vies compilando l'apposita casella, ossia:

- quadro I, campo "Operazioni Intracomunitarie", del mod. AA7 per i soggetti diversi dalle persone fisiche e del mod. AA9 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi;
- quadro A, casella "C", del mod. AA7 per gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA.

Per coloro i quali, invece, già posseggono la partita Iva, l'opzione va espressa mediante l'apposita funzione presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, direttamente (per i soggetti abilitati ad Entratel/Fisconline) ovvero tramite un intermediario abilitato.

In entrambi i casi (inizio attività/attività già iniziata) l'opzione ha effetto immediato, come si può verificare collegandosi all'indirizzo:

<http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm>



La cancellazione d'ufficio dal VIES

La cancellazione dal VIES può essere ovviamente volontaria, utilizzando sempre i canali telematici dell'Agenzia, laddove il soggetto ritiene in prospettiva di non dover effettuare scambi con soggetti UE (ma chi lo può mai dire?), oppure d'ufficio da parte dell'Agenzia delle entrate, in conseguenza:

- dell'esito negativo dell'attività di controllo circa la correttezza e completezza dei dati forniti;
- della mancata presentazione dei modd. Intra per 4 trimestri consecutivi posto che l'art. 35, comma 7-bis, DPR n. 633/72 dispone che "si presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo".

A seguito di interpretazione fornita dall'agenzia delle entrate in verità la suddetta verifica retrocede al 1° trimestre 2015. Dunque, se da allora il soggetto non ha trasmesso alcun modello Intra, l'agenzia comunicherà l'avvio della procedura di cancellazione dal VIES.

La cancellazione avrà poi effetto dal 60° giorno successivo.

Quando si può chiedere il mantenimento nel VIES

Laddove si dovesse ricevere una comunicazione di prossima cancellazione dal Vies, se si è interessati al mantenere l'iscrizione ci si può rivolgere all'Agenzia delle Entrate e fornire:

- la documentazione relativa alle operazioni intraUE effettuate (per le quali si deve ancora trasmettere il modello Intra e dunque non ancora intercettate dall'Agenzia);
- in alternativa adeguati elementi sulle operazioni intraUE in corso o da effettuare (contratti in corso, email con accettazione ordini, etc.).

Se non si è in grado di fornire documentazione utile ci si deve rassegnare alla cancellazione con la precisazione che la cancellazione medesima non pregiudica la possibilità di richiedere successivamente una nuova iscrizione al Vies.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

MAPPA DEGLI INDICI DI FISCAL ASSIST

Ordinary Assist	Norme e provvedimenti
	Prassi agenzie fiscali e altri enti
	Dottrina
Special Assist	Norme in dettaglio
LoSaiChe	Schemi e tabelle
 Alert	Lettera al cliente

Descrizione	Alert n.
Anno 2016	
In arrivo possibile comunicazione di cancellazione dal VIES	07/2016
Acquisti aziendali effettuati mediante carta di credito	06/2016
Risparmio ottenuto da super ammortamento	05/2016
Piano di ammortamento immobile - ristrutturazioni	04/2016
Oneri deducibili e detraibili - Elenco	03/2016
Le polizze assicurative stipulate da società e riferite ai propri amministratori	02/2016
Certificazioni delle ritenute d'acconto operate nel 2015. Obbligo di comunicazione all'agenzia delle entrate. Pesanti sanzioni per il ritardo	01/2016
Anno 2015	
Spese dei professionisti in trasferta su incarico della società – Modalità di fatturazione	07/2015
La fattura semplificata – Meno adempimenti e maggiore velocità	06/2015
Dichiarazione dei redditi – elenco degli oneri detraibili/deducibili	05/2015
Operazioni nei confronti di soggetti in Black List	04/2015
Prestazioni lavorative da parte di soggetti terzi	03/2015
Fattura di acquisto non ricevuta - comportamento da tenersi	02/2015
Richiesta dati per bilancio e dichiarazioni fiscali – segnalazioni	01/2015
Anno 2014	
Fattura elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni	04/2014
Mod. 730 con credito Irpef chiesto a rimborso sup. a € 4.000,00	03/2014
Dichiarazione dei redditi – elenco degli oneri detraibili/deducibili	02/2014
Obbligo di indicazione nel Modello unico dei beni e delle attività	01/2014
Anno 2013	
Richiesta dati per bilancio e dichiarazioni fiscali	07/2013
Oneri deducibili e detraibili anno 2013	06/2013
Profili penali derivanti da documenti o dichiarazioni false	05/2013
Consegna ricevuta telematica trasmissione dichiarazioni fiscali	04/2013
Finanziamenti erogati dai soci	03/2013
IMU estera (IVIE) e attività finanziarie all'estero (IVAFAE)	02/2013
Documentazione oneri deducibili	01/2013